

gar nicht zweifelhaft sein kann, nicht Sache der Parteien, sondern Sache des Richters. Nicht die Partei, sondern der Richter (der Gerichtspräsident) ernennt die Sachverständigen (Art. 97 und 114 der Zivilprozessordnung), nicht die Partei, sondern der Richter leitet die Untersuchung des Streitobjektes durch die Sachverständigen und instruiert die Legtern (§ 98 ibidem); nicht der Partei, sondern der Behörde („zu den Akten“) wird das Gutachten der Sachverständigen eingereicht (§ 99 ibidem), den Parteien wird dasselbe bloß zur Einsicht auf der Gerichtskanzlei aufgelegt (§ 100 ibidem). Angesichts dieser klaren gesetzlichen Bestimmungen ist es unverständlich, wie der Partei, der ja gesetzlich eine Einwirkung auf die Experten gar nicht zusteht, aufgegeben werden konnte, das Gutachten der Sachverständigen binnen einer Präklusivfrist ihrerseits beizubringen. Es ist denn auch vom Obergerichtspräsidenten gar nicht im Sinne dieser Auflage, sondern durchaus gemäß den gesetzlichen Bestimmungen verfahren worden; er hat die Sachverständigen, wenn auch anscheinend nach (übrigens ganz unverbindlichen) Vorschlägen der Parteien, ernannt, er hat dieselben instruiert und hat ihnen aufgegeben, ihr Gutachten binnen der zweimonatlichen Frist (nicht der Partei, sondern der Gerichtskanzlei) einzureichen. Demnach war es denn aber auch Sache des Richters und nicht der Partei, für die Beibringung des Sachverständigengutachtens zu sorgen. Es durften nicht Präklusivfolgen zum Nachtheile der Partei daran geknüpft werden, daß dieselbe nicht im Stande war, einer völlig gesetzwidrigen, von vorneherein nichtigen, Auflage nachzukommen.

3. Ist somit die angefochtene Schlußnahme des Obergerichtes des Kantons Zug vom 24. September 1887 aufzuheben, so muß dies selbstverständlich auch die Aufhebung des auf dieser Schlußnahme beruhenden Endurtheils vom 22. Oktober abhin nach sich ziehen.

Demnach hat das Bundesgericht
erkannt:

Der Rekurs wird als begründet erklärt und es werden mithin die angefochtene Schlußnahme des Obergerichtes des Kan-

tons Zug vom 24. September 1887, sowie die auf derselben beruhende Entscheidung dieses Gerichts vom 22. Oktober 1887 aufgehoben.

II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken.

Liberté de conscience et de croyance. Impôts dont le produit est affecté aux frais du culte.

61. *Sentenza nella causa della Municipalità di Biasca contro il Governo ticinese.*

A. Presentando all'assemblea il conto preventivo per l'anno 1886, la Municipalità di Biasca, — in ossequio a ripetute istanze pervenutele in epoche anteriori da diversi cattolici che volevano essere dispensati dal sopportare le spese del culto cattolico, e forte altresì di una precedente risoluzione dell'assemblea che l'autorizzava a fare la spesa di un censimento della popolazione del Borgo secondo il culto a cui appartenesse ogni singolo cittadino, onde addivenire alla istituzione di un « budget dei culti » separato da quello generale, — dividevalo in due prospetti distinti, nell'uno dei quali figuravano le spese per l'amministrazione del Comune in generale, nell'altro quelle speciali per il culto, e proponeva che l'importo totale delle une e delle altre (fr. 18,342 44 c. + 1310 fr. 22 c. = fr. 19,653 66 c.) venisse prelevato « mediante imposta e mercimonio comunale. »

B. Ottenutane l'approvazione ai 17 gennaio 1886 e conseguito dall'Assemblea comunale, il 30 maggio successivo, un credito suppletorio di fr. 1329 78 c. con cui far fronte all'aumento delle spese per il culto, derivato dalla nomina di un canonico coadjutore stata fatta nell'intervallo, la prefata Municipalità risolveva:

ai 17 ottobre: « di allestire la tabella d'imposta per le spese

di culto e di ripartire le medesime in un tanto per ogni anima, incaricando a ciò fare il sindaco ed il segretario, ed

ai 4 novembre : « di approvare il prospetto d'imposta allestito da questi ultimi per le spese di culto e di ordinarne l'incasso » (in ragione di 1 fr. 25 c. per testa d'abitante d'ogni età e sesso, che non dichiarasse di essere uscito dal grembo della chiesa cattolico-apostolico-romana.

È da notare : « 1° che nel frattempo, cioè ai 18 giugno 1886, essendo stato pubblicato nel cantone il « regolamento esecutivo della legge 28 gennaio 1886 sulla libertà della chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, » il quale (art. 2) statuiva : « doversi considerare come cattolici apostolici romani tutti quei cittadini che, essendo stati battezzati secondo il rito cattolico-apostolico-romano, non abbiano dichiarato per iscritto di essere usciti dal grembo della chiesa, » circa trecento cittadini di Biasca aveano appunto fatto questa dichiarazione ;

2° Che giusta l'art. 4 della legge ticinese 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali — « l'imposta sui diversi enti imponibili si deve ripartire come segue : « La quota da percepirsi sul mercimonio, ove sia ammessa, viene prelevata e dedotta dalla somma totale del preventivo. Il rimanente viene caricato :

a) » sei decimi sulla sostanza ;

b) » quattro decimi, metà sul focatico e metà sul testatico. »

3° Che per l'art. 2 della stessa legge i minorenni sono esonerati dal pagamento della taglia sul testatico.

C. Addì 11 novembre diversi cittadini di Biasca sporgevano formale reclamo presso il Consiglio di Stato del cantone Ticino contro « l'arbitrario operato » del loro Municipio, ed il Consiglio di Stato, ordinata dapprima una inchiesta amministrativa circa i fatti in esso reclamo accennati, decretava ai 7 dicembre 1886, sulla scorta delle emergenze della medesima :

1° « Gli atti tutti, unitamente al rapporto dei delegati all'inchiesta amministrativa, vengono trasmessi all'istruttore

giudiziario perchè proceda ad una pronta inchiesta penale intorno ai fatti suaccennati.

2° « La Municipalità di Biasca, sotto la multa di fr. 500, ordinerà immediatamente la sospensione della esazione dell'imposta pel culto e degli atti esecutivi che fossero in corso, nonchè la restituzione al domicilio dei cittadini dell'importo delle bollette che fossero già state esatte, e ciò senza pregiudizio dell'azione penale. »

Adduceva segnatamente a motivazione di tale dispositivo le ragioni che seguono : « risultare dal preventivo 1886 che non vi era alcun bisogno di altre imposte a coprire le spese generali dell'amministrazione comprese le spese di culto, che dovevano, come di legge e per risoluzione dell'assemblea, coprirsi coll'unica imposta comunale e col mercimonio in un solo bollettario ; — avere il Municipio in vista della nomina del canonico Genini, avvenuta posteriormente all'approvazione del preventivo, ottenuto dall'assemblea un credito suppletorio, superiore al bisogno, per modo che venne provveduto anche a questa spesa straordinaria, senza far ricorso ad imposte arbitrarie ; — essere del resto la esazione di una speciale imposta sul culto irrita e nulla, quando anche la Municipalità l'avesse risolta in modo regolare e l'assemblea approvata, perchè contraria al contesto della legge 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali ed in ispecie agli art. 2 e 4 della legge stessa. »

D. Contro questo decreto ricorreva ai 20 d° dicembre il Municipio di Biasca appo lo stesso Consiglio di Stato, domandando : in *prima linea*, « di essere ammesso alla insinuazione delle proprie giustificazioni collegiali e scritte, previo esame di tutti gli atti riflettenti la contestazione » (reclamo dell'11 novembre, rapporto dei delegati all'inchiesta amministrativa, ecc.) che non gli erano peranco stati comunicati ; *eventualmente* « che il suo atto di ricorso venisse inoltrato al Gran Consiglio, acciò questo annulli in ogni e singola parte il decreto governativo del 7 dicembre. »

Ma il Consiglio di Stato,

« Ritenuto che i decreti governativi sono esecutivi non ostante appello e che la parte che vuol aggravarsi lo deve fare nei modi e termini prescritti dalla legge 27 novembre 1863, insinuando il proprio ricorso al mezzo commissariale, previa l'intimazione di una copia ai ricorrenti medesimi ;

» Che il Consiglio di Stato non può farsi trasmissore al Gran Consiglio dei ricorsi contro il proprio operato, se non quando intervenga formale atto di appellazione al Gran Consiglio medesimo a sensi della citata legge... ;

» Che quando il Consiglio di Stato, dietro regolare inchiesta, ravvisa nei fatti in quella accennati il carattere delittuoso, non può ulteriormente occuparsene, e deve rimettere d'ufficio l'incarto all'autorità giudiziaria, unica competente in materia, avanti la quale la parte denunciata è ammessa a produrre le proprie giustificazioni, con tutti i mezzi di prova acconsentiti dalla procedura ;

» Risolveva, ai 7 gennaio 1887 e in base alla costante pratica : « non farsi luogo al gravame di cui sopra. »

E. Di qui l'attuale ricorso, 5 febbraio 1887, al Tribunale federale, che i signori Santino Delmuè e lite-consorti dichiarano d'interporre contro amendue i decreti governativi, 7 dicembre 1886 e 7 gennaio 1887, a mente dell'art. 59 della legge organico-giudiziaria federale e vuoi come membri della Municipalità di Biasca, vuoi altresì come semplici privati. « Il ricorso, » essi dicono, « è basato, da una parte, sulla violazione dell'art. 4 della costituzione federale, corrispondente all'art. 4 di quella ticinese, ovvero sia sul titolo della denegata giustizia risultante dalla incompleta audizione delle parti e dalla disuguale applicazione della legge, e dall'altra parte sulla violazione dell'art. 49 al. 6° della costituzione federale (relativo alle imposte di culto). » A conforto poi di questa loro duplice tesi i ricorrenti adducono, per sommi capi, le argomentazioni che seguono :

Avere il Consiglio di Stato dichiarato esso medesimo, nel suo secondo decreto, che la quistione sollevata dai ricorrenti dell'11 novembre appartiene al novero delle amministrative

non-contenziose, le quali vogliono essere istruite e giudicate alla stregua della legge 27 novembre 1863, epperò — giusta l'art. 1° di questa — a sensi degli art. 186, 187, 189 — 192 della legge organico-comunale del 13 giugno 1854, che sanzionano un sistema di guarentie a tutela della piena audizione delle parti. Nessuna di queste garantite essere però stata rispettata in confronto dei ricorrenti : non quella dell'art. 186, che vuole s'insinuino i gravami in duplo presso il commissario governativo, poichè il gravame dell'11 novembre fu insinuato direttamente presso il Consiglio di Stato, senza la contemporanea intimazione al Municipio ; non quella dell'articolo 189, poichè il Consiglio di Stato pronunciò in prima istanza sul gravame, ordinando una inchiesta che saria spettata al commissario, senza informarne prima il Municipio, che privò così del suo primo giudice naturale ; non quella dell'articolo 192, poichè il Municipio non fu punto sentito in merito a detta inchiesta ed alle sue risultanze e deferito nulladimeno senz'altro alla autorità penale. Aversì quindi in concreto un giudizio prolatato da un giudice incompetente, in seguito ad arbitrario procedimento e senza l'audizione delle parti interessate ed essere la situazione resa ancor più grave ed ingiusta a loro danno dal secondo decreto governativo, attesochè, contrariamente al chiaro testo dell'art. 6 della legge del 1863, il Consiglio di Stato abbia respinto anche l'istanza d'inoltro del ricorso al Gran Consiglio, trincerandosi a tal uopo dietro il futile pretesto che non si era, come vorrebbe la legge del 1863, intimato un duplo del ricorso stesso ai reclamanti dell'11 novembre, dei quali d'altronde s'ignorava dal Municipio persino il nome. Non potere difatti il Consiglio di Stato invocare solo contro del Municipio i disposti della legge del 1863, ma doverli esso applicare in pari modo e misura a tutte le parti interessate. Non avendolo fatto, si conclude, l'ineguaglianza di trattamento non potrebb'essere più manifesta.

Emergere la violazione del principio inserito all'art. 49 ultimo lemma della costituzione federale, così come fu ripetutamente interpretato da questa Corte, specie co'suoi giudizi nelle cause Bonhôte e Pelli, dall'obbligo che il decreto gover-

nativo del 7 dicembre 1886 vorrebbe fare al Municipio ricorrente di ripartire ad ogni modo la querelata imposta, per le spese del culto seconde le regole additate dalla legge 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali, conciossiachè la imposizione di simile obbligo equivalga in effetto precisamente a dire che le spese del culto cattolico-romano devono essere pagate coi denari di *tutti* i contribuenti, compresi quelli che già dichiararono di essere usciti dal grembo della Chiesa cattolica romana. Non essere del resto la imposta speciale di cui si tratta una vera taglia comunale, ma un contributo che i cittadini s'impongono volontariamente per sopperire ad un budget dei culti istituito affatto indipendentemente da quello comunale, e non potersi dire quindi che nell'ordinarne la riscossione il Municipio ricorrente abbia oltrepassato nè i poteri che conferivagli la costituzione cantonale (art. 19), nè il mandato elargitogli dalla propria assemblea. Essere chiaro invece, da una parte, che col far servire la risorsa generale della tassa di mercimonio al pagamento delle spese di una comunità religiosa si creerebbe precisamente ciò che l'invocato art. 49 al. 6° ha voluto proibire, e d'altra parte, che senza una patente offesa a questo articolo anche il prelevamento del testatico e del focatico su tutti gli abitanti per tutte le spese, compresevi quelle del culto, tornerebbe, rispetto alle famiglie composte di attinenti di diverse confessioni, di un' assoluta impossibilità.

F. Nella sua memoria responsiva del 5 ultimo scorso aprile il Governo ticinese, premesso il rimarco che i ricorrenti non hanno qualità sufficiente per aggravarsi dai decreti in querela, siccome quelli che furono diretti, non contro le loro persone, ma contro la Municipalità di Biasca, che costituisce un tutt'altro subbietto giuridico (dal quale i ricorrenti non ebbero mandato di sorta), e risguardano essenzialmente atti che si riferiscono alla di lei amministrazione, ed osservato altresì che per decreto 24 marzo 1887 i ricorrenti furono già posti in istato d'accusa davanti il Tribunale distrettuale di Bellinzona-Riviera per abuso d'ufficio, domanda la rejezione

pura e semplice del ricorso per le seguenti considerazioni: Non reggere gli argomenti desunti dall'asserita violazione delle garantìe sancite dalla legge del 1863, conciossiachè il reclamo dell' 11 novembre 1886 al Consiglio di Stato non debba essere riguardato come il primo atto di una causa amministrativa, ma sibbene come la denuncia all'autorità superiore di atti arbitrarii, illegali, delittuosi, consumati da una subalterna, in confronto della quale denuncia l'autorità superiore era, per suo istituto, obbligata a procedere d'ufficio ed a deferire i fatti lamentati al magistrato penale. Essere quindi applicabili in concreto ed essere anche stati applicati gli articoli 196 e 197 della legge comunale del 1854, i quali non hanno a che fare colle cause di amministrativo non-contenzioso. Essersi bensì citata nel decreto del 7 gennaio 1887 la legge del 27 novembre 1863, ma di transenna soltanto e per dire ai ricorrenti che anche in confronto con questa legge, essi erano usciti di carreggiata in fatto di procedura, mentre la considerazione più importante del decreto stesso è evidentemente quella per cui fu conservato alla quistione il carattere suo proprio e particolare di un intervento per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica moralità. Non potersi ravvisare poi nel procedimento governativo verso il Municipio di Biasca in dipendenza dai ridetti art. 196 e 197 gli estremi della denegata giustizia, conciossiachè il Consiglio di Stato non abbia nè rifiutato il suo ministero, nè fatto applicazione arbitraria di legge alcuna, nè ritardata ai ricorrenti la realizzazione di pretesa riconosciuta fondata, ma al tutto e puramente rispettata la legge. E doversi, del resto, rimarcare che se anche, tra le diverse interpretazioni di cui una legge è suscettibile, il Consiglio di Stato si fosse appigliato ad una che potesse sembrare meno corretta, neppure in questo caso si potrebbe parlare di denegata giustizia, senza contare che i ricorrenti fondano questa unicamente sopra una asserita offesa al diritto *processuale* cantonale, la cui applicazione spetta ai Cantoni soltanto.

Parimenti non potersi parlare in concreto caso di una violazione dell'art. 49 al. 6° della costituzione federale, atteso-

chè questo non abbia nulla a vedere coi querelati decreti governativi, non avendo il Consiglio di Stato decisa con essi la questione: se le spese del culto debbano essere pagate in Biasca dai soli cattolici o anche degli evangelici, — quistione anzi per così dire ignorata da lui, — ma semplicemente che il procedere di quella Municipalità era irregolare, illegale, vessatorio e delittuoso, tale quindi da rendere necessario l'intervento d'ufficio del Governo.

G. Prendendo argomento da una relativa avvertenza fatta dal Governo rispondente, in coda alla surriferita sua memoria, il giudice federale delegato all'istruzione della causa invitava dappoi i ricorrenti a spiegarsi: « se fosse tuttora pendente il ricorso della Municipalità di Biasca al Gran Consiglio contro il decreto governativo 7 gennaio 1887, nonché sul contenuto dello stesso, » e riceveva in risposta la dichiarazione che il ricorso stesso era stato da detta Municipalità con apposita risoluzione, comunicata anche al Consiglio di Stato, formalmente ritirato.

H. Nelle successive allegazioni di replica e duplica amenable le parti mantengono intatte le rispettive loro conclusioni di annullazione dei due decreti governativi e di rejezione del ricorso, applicandosi particolarmente a dimostrare:

I ricorrenti: a) che a legittimare la loro qualità per aggravarsi non avevano bisogno di produrre nessuna risoluzione municipale a tal uopo, poichè sopra 5 membri componenti il municipio 4 hanno firmato il ricorso e lo hanno firmato anche come privati cittadini a difesa dei loro propri diritti individuali;

b) Che il reclamo 11 novembre 1886 di alcuni Biaschesi al Governo non poté costituire una denuncia penale, che avria dovuto sporgersi in ogni caso ai magistrati dell'ordine giudiziario, ma l'inizio di una vera causa di amministrativo non-contenzioso da istruirsi alla stregua della legge 27 novembre 1863, epperò in contraddittorio fra le parti, mentre invece fu istruita e decisa senza che il Municipio di Biasca abbia mai potuto far valere le sue ragioni; d'onde la denegata giustizia

per indebita limitazione del diritto alla libera audizione;

c) Che il Consiglio di Stato ha co' suoi decreti realmente deciso, almeno per il 1886, anche la quistione, se le spese del culto cattolico debbano essere pagate in Biasca eziandio dagli evangelici, conciossiachè per essi, quando non vengano annullati, le dette spese verrebbero comprese nel budget comunale e coperte col prodotto della imposta comunale, la quale sarebbe caricata egualmente a tutti i contribuenti senza nessuna distinzione tra cattolici e non-cattolici. Non essere esatto il dire che l'imposta prelevata a tenore del budget generale basti a coprire anche le spese del culto.

Il Governo, ad a: che non basta firmare individualmente un allegato di causa, qualificandosi agenti del Municipio di Biasca, sia pure che il numero dei firmati costituisca la maggioranza di esso, ma occorre accompagnare l'istanza coll'effettivo mandato, che in concreto sarebbe la copia della relativa risoluzione municipale;

ad b. Che statuendo il decreto governativo 7 dicembre 1886, riscontrarsi nel factum del Municipio di Biasca gli estremi contemplati dagli art. 196 e 197 della legge organico comunale, ossia quelli di un reato previsto dal codice penale, l'autorità doveva intervenire d'ufficio e trasmettere l'incarto *senza ulteriore* procedimento nè *contraddittorio* al magistrato penale, presso il quale soltanto il Municipio stesso avria poi potuto esigere che fosse rispettato in suo confronto il principio della completa audizione in giudizio;

ad c. Che i ricorrenti non hanno distrutto in replica il valore degli argomenti addotti a prova della illegalità ed arbitrarietà della imposta in querela prelevata dal Municipio di Biasca e che i decreti ond'è ricorso non hanno veramente nessuna relazione coll'art. 49 della costituzione federale.

Premessi in linea di fatto e di diritto i seguenti ragionamenti:

1° La quistione preliminare della legittimazione al ricorso, che il Governo ticinese solleva del resto solo di transenna, vuol essere risolta nel senso favorevole ai ricorrenti. Il Con-

siglio di Stato non ha difatti contestato a questi la facoltà di sporgere, in qualità di persone private, un riclamo di diritto pubblico contro i decreti in querela, ma unicamente formulato delle riserve circa il loro mandato di rappresentanti legali del Municipio ovvero del comune di Biasca. Prescindendo quindi per ora dalla disamina del quesito, se e fino a qual punto le riserve stesse appariscano in concreto come fondate, basterà osservare che dalla parte convenuta non si è sollevata a riguardo loro nessuna formale eccezione, ma dichiarato anzi che non si voleva farvi capo onde non sottrarsi al giudizio della Corte perchè pienamente sicura di avere agito in ogni tempo e in tutto conforme a quanto dispone la legge. Nulla osta pertanto a che si entri nel merito dei singoli gravami che stanno a fondamento dell' insinuato ricorso.

2° Il primo di questi gravami è desunto dagli art. 4 della costituzione federale e 4 della cantonale, che i ricorrenti reputano essere stati violati così dall' uno come dall' altro dei due decreti in quistione, per la ragione che « la manifesta e ripetuta inosservanza, » da parte di chi li emanava, della procedura istituita dalla legge ticinese del 27 novembre 1863 per le cause di amministrativo non-contenzioso avrebbe privato il Municipio di Biasca della duplice garanzia costituzionale della completa audizione e della perfetta eguaglianza di trattamento. Senonchè il Consiglio di Stato osserva, non aver esso avuto obbligo di sorta d' attenersi a quella procedura, stantechè i fatti ond' era ed è incolpato il Municipio di Biasca non fossero nè siano tali da dar luogo ad una causa amministrativa nel vero e proprio senso della parola, sibbene tali da provocare l'applicazione degli art. 196 e 197 della legge comunale 13 giugno 1884, giusta i quali :

« Alle autorità di comune incombe l'obbligo di somministrare ai delegati del Governo ecc. le informazioni e giustificazioni che domandassero sull'amministrazione comunale, mentre il Governo e i suoi commissari devono specialmente vegliare per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti nei comuni ecc. e intervenire colla loro autorità, anche senza che pervengano ricorsi o riclami particolari, ogni qualvolta

» *vi sia fondato sospetto o indizio di abusi o disordini.* »

Posto il quesito in questi termini, è chiaro che nell' eventuale processo amministrativo non-contenzioso la Municipalità soltanto potrebbe — a sensi della legge del 1863 — costituirsi parte convenuta e che quindi a lei sola spetterebbe l'attributo di reclamare per diritti costituzionali che la inosservanza della legge avesse avuto per effetto di violare. I singoli municipali non hanno per converso, come privati cittadini, alcun titolo che li abiliti ad aggravarsi per causa di denegata giustizia, avvegnachè non asseriscano che la procedura seguita dall' autorità governativa abbia recato pregiudizio di sorta ai loro individuali diritti.

Ora tutto sta nel vedere se i prefati art. 196 e 197 della legge del 1854 fossero veramente applicabili al caso di cui si tratta e dispensassero di conseguenza il Consiglio di Stato dal rispettare, in confronto del Municipio di Biasca, le forme prescritte dalla invocata legge del 1863. E qui, — prescindendo dall' esame se la facoltà di esso Consiglio d' intervenire d' ufficio ogni qualvolta si manifestino irregolarità o disordini nelle amministrazioni comunali, e di provocare al caso anche una inchiesta penale contro gli ufficiali in colpa, non sia un semplice corollario del diritto di vigilanza, — è pur forza ammettere che la detta quistione sull' applicabilità o meno dei riferiti articoli si risolve al postutto in un mero giudizio d' interpretazione della legge, e non si può dire, d' altro canto, che il Governo ticinese abbia proceduto con manifesto e capriccioso arbitrio al solo scopo di privare il Municipio di Biasca del beneficio della completa audizione.

Lo stesso vale poi anche rispetto al rifiuto del Consiglio di Stato d' inoltrare al Gran Consiglio il gravame sporto dalla Municipalità sotto la data del 20 dicembre 1886, perocchè se il Governo avea proceduto secondo la legge del 1854, va da sè che non si potevano invocare dai reclamanti le forme processuali istituite da quella del 1863.

3° Il secondo gravame riflette l'asserta offesa all'ultimo capoverso dell' art. 49 della costituzione federale e si sustanzia nel dire che, vietando al comune di Biasca l'applicazione del

principio costituzionale inscritto nel mentovato lemma, il decreto governativo 7 dicembre 1886 priva i dissidenti di quel Borgo della garanzia nel medesimo sancita. Ora sebbene il Municipio ovverosia il Comune, come corpo morale, non abbia qualità per muovere lamento a causa di pretese violazioni del precitato articolo costituzionale, conciossiachè le massime da questo consacrate si riferiscano tutte alla garanzia della libertà di credenza e di coscienza, la quale può solo spettare alle persone fisiche (v. la sentenza di questa corte nella causa Weder del 10 nov. 1883; Racc. off. IX, p. 416), — il gravame in discorso dev'essere nulladimeno esaminato per quanto concerne i ricorrenti stessi, considerati cioè come singoli cittadini privati.

Già con la sentenza 1° novembre 1879 nella causa Pelli e lite-consorti liberi-pensatori di Aranno (Racc. off. V p. 427), trattando dell'applicazione dell'art. 49 al. 6°, il Tribunale federale ha posto in chiaro come non sia lecito di accollare mediante imposte comunali il pagamento delle spese pel culto a chi non appartenga alla relativa associazione religiosa, quando anche, nei conti o preventivi comunali, le dette spese si trovassero conglobate con quelle dell'amministrazione del comune. Laonde se il querelato decreto governativo dovesse sortire l'effetto di far partecipare i dissidenti Biaschesi alle spese già fatte nel 1886 o da farsi in avvenire per il culto cattolico-romano, il gravame risulterebbe fondato. Ma ciò non consta in fatto. E bensì vero che i considerandi di detto decreto relativi alla « nessuna necessità pel comune di Biasca di aver ricorso ad altre imposte particolari per sopperire alle spese di culto ed al credito suppletorio stanziato pel nuovo canonico-coadjutore, » si prestano per sè medesimi alla critica sollevata dai ricorrenti. Senonchè, a togliere ogni equivoco in proposito, il Governo ticinese, nelle sue memorie di replica e duplice, ha ripetutamente dichiarato in termini espliciti e categorici — « non aver esso, co' suoi decreti del 7 dicembre 1876 e 7 gennaio 1887, decisa, ma ignorata anzi la quistione, se le spese del culto debbano essere pagate in Biasca dai soli cattolici od anche dagli evangelici » e « non avere i decreti stessi relazione di sorta coll'invocato art. 49 della

costituzione federale. » Arrogi che il dispositivo del decreto 7 dicembre 1886 si limita ad interdire che la esazione del testatico allo scopo in querela e ad ordinare la restituzione delle relative quote già riscosse, ma senza imporre ai dissidenti evangelici l'onere di partecipare comechessia al pagamento delle spese concernenti il culto cattolico. Dal che risulta che per il momento almeno la lamentata violazione del principio inscritto all'art. 49 al. 6° cit. non esiste ancora e che da questo punto di vista il ricorso dei signori Delmué e Cⁱ si appalesa come prematuro.

D'altra parte però giova notare che le argomentazioni addotte dal Governo ticinese a sostegno della sua tesi: « Non potere il Municipio o rispettivamente il comune di Biasca disgiungere, nello stanziamento dell'annuo preventivo, le spese derivanti — « per causa propria e particolare » — dall'esercizio del culto cattolico-apostolico-romano da quelle risguardanti l'amministrazione comunale in genere, e doversi ripartire quelle come queste, — mediante un unico bollettario, — alla stregua della vigente legge cantonale sulle taglie comunali » (lett. B. dei fatti), — urtano evidentemente, in massima, e col principio costituzionale di cui sopra e con le interpretazioni datevi già reiteratamente da questa Corte (v. oltre la sentenza Pelli, quella nella causa Bonhôte del 20 settembre 1884, Racc. off. X, p. 323 s. s.). Epperò per il caso in cui, sia per l'esercizio del 1886 come pei successivi, la tesi medesima volesse tradursi in atto, è d'uopo sancire fin d'ora una esplicita riserva del diritto ulteriore di ricorso al Tribunale federale a pro' di quanti cittadini abbiano, in Biasca, dichiarato di essere usciti dal grembo della Chiesa apostolica romana e chieggano di essere esonerati dal pagamento delle spese relative al culto di quest'ultima.

Conseguentemente

Il Tribunale federale
pronuncia :

Il ricorso dei signori Delmué e consorti è respinto a sensi dei suesposti considerandi.